

## Contratto di lavoro

Si prega di consultare le  
istruzioni per la  
compilazione del  
contratto di lavoro

tra

**(datore di lavoro) [persona assistita]**

Nome:

Cognome:

Indirizzo

**rappresentato da**

**(rappresentante legale) [datore di lavoro]**

Nome:

Cognome:

Indirizzo

e

**(lavoratrice/lavoratore)**

Nome:

Cognome:

Indirizzo

Data di nascita:

Stato civile:

Nazionalità:

Permesso di dimora:

Numero AVS

## 1. Funzione

La lavoratrice/Il lavoratore viene assunta/o come assistente personale del datore di lavoro [persona assistita] alle condizioni sottostanti.

L'assistente fornisce prestazioni nei seguenti settori:

- atti ordinari della vita
- conduzione dell'economia domestica
- contatti sociali e organizzazione del tempo libero
- formazione/ attività lucrativa
- assistenza notturna
- altre mansioni

## 2. Inizio e durata del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro inizia il

[Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e termina il . Di comune accordo è possibile prolungarlo di mesi entro giorni dalla scadenza del contratto di lavoro<sup>1</sup>.]

Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato.

## 3. Periodo di prova

Il periodo di prova dura mesi<sup>2</sup>. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da ciascuna delle parti con un preavviso di 7 giorni. Se il contratto di lavoro viene disdetto durante il periodo di prova, la lavoratrice/il lavoratore non ha diritto a una quota dell'eventuale tredicesima mensilità.

## 4. Orario di lavoro

Il normale orario di lavoro settimanale [mensile] è di ore [notti (23:00 - 06:00)]. Le ore di presenza (sorveglianza attiva o passiva) o di picchetto durante la notte non sono considerate nel calcolo dell'orario di lavoro.

Alla lavoratrice/Al lavoratore può essere richiesto di lavorare anche nei giorni festivi legali e locali nonché di notte. Se necessario la lavoratrice/il lavoratore presta lavoro straordinario che verrà compensato di comune accordo con tempo libero di pari durata. Il lavoro straordinario può tuttavia anche essere retribuito come da punto 7 «Salario»<sup>3</sup>. L'orario di lavoro massimo settimanale ammonta a 50 ore.

[per persone che lavorano a tempo parziale con un salario orario:] Giorni festivi, ore e giorni liberi ordinari non danno alcun diritto a una compensazione salariale.

---

<sup>1</sup> Art. 334b cpv. 1 Codice delle obbligazioni CO.

<sup>2</sup> Almeno 1 mese, al massimo 3 mesi, cfr. anche 335b CO.

<sup>3</sup> Art. 321c CO

[per persone che lavorano a tempo pieno con un salario mensile:] La lavoratrice/Il lavoratore ha diritto a giorni festivi pagati e a congedi nei giorni festivi legali. Se la lavoratrice/il lavoratore lavora in tali giorni, ha diritto a una compensazione con tempo libero di pari durata o alla relativa retribuzione.

Nel lavoro di assistente sono inevitabili cambiamenti a breve termine del tempo di assistenza a causa di bisogni imprevisti che è impossibile soddisfare altrimenti. La datrice di lavoro /Il datore di lavoro e l'assistente cercano di volta in volta una soluzione accettabile che tenga conto delle esigenze di entrambe le parti.

## **5. Luogo di lavoro**

La lavoratrice/Il lavoratore fornisce le sue prestazioni previste dal contratto principalmente

- al domicilio
- sul posto di lavoro
- durante le trasferte
- altrove

della persona assistita / del datore di lavoro.

## **6. Obbligo di diligenza e obbligo del segreto**

La lavoratrice/Il lavoratore svolge il suo lavoro con diligenza e si prende cura dell'infrastruttura messa a sua disposizione.

La lavoratrice/Il lavoratore ha l'obbligo di mantenere il segreto in merito a qualsiasi informazione della quale venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare l'assistente tutela informazioni relative alla salute e alla sfera privata del datore di lavoro [della persona assistita]. L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

## 7. Salario<sup>4</sup>

La lavoratrice/Il lavoratore riceve un salario mensile lordo di von \_\_\_\_\_ franchi<sup>5</sup>. Le ore di straordinario che non sono state compensate da tempo libero di pari durata verranno remunerate sulla base di tale salario [con un supplemento del \_\_\_\_\_ %].

[La lavoratrice/Il lavoratore riceve un salario orario lordo di \_\_\_\_\_ franchi (e un forfait di \_\_\_\_\_ franchi per prestazioni assistenziali fornite di notte), in aggiunta un supplemento vacanze del \_\_\_\_\_ %<sup>6</sup>].

[Non vengono versate retribuzioni speciali come una tredicesima mensilità o un premio<sup>7</sup>]. [È prevista una tredicesima mensilità, che viene versata in dicembre (in due rate, in giugno e in dicembre).] Le spese derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa vengono rimborsate alla lavoratrice/al lavoratore<sup>8</sup>.

Il salario viene versato al più tardi all'inizio del mese successivo sul seguente conto bancario o postale:

I contributi alle assicurazioni sociali sono ripartiti come segue:

	Datore di lavoro	Lavoratrice/Lavoratore	Persona assicurata
AVS/AI/IPG/AD	50%	50%	
Costi amministrativi AVS	100%		
Infortuni professionali (IP)	100%		
Infortuni non professionali (INP) <sup>9</sup>	%	%	
Previdenza professionale (PP) <sup>10</sup>	%	%	
Assegni familiari <sup>11</sup>	%	%	
Indennità giornaliera in caso di malattia <sup>12</sup>	%	%	

## 8. Vacanze

La lavoratrice/Il lavoratore ha diritto a \_\_\_\_\_ [fino al 20° anno d'età: 5 settimane; a partire da 20 anni: 4 settimane; facoltativamente a partire da 50 anni: 5 settimane e a partire da 60 anni \_\_\_\_\_]

<sup>4</sup> Se il rapporto di lavoro rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 20 ottobre 2010 sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico, [http://www.admin.ch/ch/d/sr/221\\_215\\_329\\_4/index.html](http://www.admin.ch/ch/d/sr/221_215_329_4/index.html)), valgono i salari minimi menzionati in quell'ordinanza.

<sup>5</sup> Salario mensile diviso per il numero medio di ore di lavoro mensili concordato [numero di ore di lavoro effettivamente prestate nel relativo mese]

<sup>6</sup> Il supplemento vacanze viene versato quando si usufruisce effettivamente delle vacanze, fatto salvo il lavoro irregolare e nel rispetto delle condizioni formali previste.

<sup>7</sup> Art. 322d CO

<sup>8</sup> Art. 327a CO

<sup>9</sup> Normalmente pagato al 100% dalla lavoratrice/dal lavoratore, obbligatorio a partire da 8 ore settimanali

<sup>10</sup> Normalmente pagato almeno al 50% dal datore di lavoro, obbligatorio a partire da un determinato importo salariale

<sup>11</sup> Normalmente pagato al 100% dal datore di lavoro, eccezione: Canton VS

<sup>12</sup> Il datore di lavoro paga al massimo metà del premio, assicurazione facoltativa

6 settimane]<sup>13</sup> settimane di vacanze pagate all'anno. Per gli anni di lavoro incompleti le vacanze verranno ridotte in proporzione. I periodi di vacanza verranno concordati con il datore di lavoro.

## **9. Cessazione del rapporto di lavoro**

Il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti mediante lettera raccomandata per fine mese (per la fine della settimana lavorativa) con preavviso di un mese nel primo anno di servizio e di due mesi a partire dal secondo anno di servizio<sup>14</sup>. Fatti salvi i periodi di attesa di cui all'art. 336c CO.

## **10. Pagamento continuato del salario in caso di impedimento della lavoratrice/del lavoratore**

La lavoratrice/Il lavoratore informa tempestivamente il datore di lavoro in caso di impedimento. Se l'assenza è superiore a [normalmente 3] giorni, si deve presentare un certificato medico al datore di lavoro.

In caso di malattia, infortunio o gravidanza della lavoratrice/del lavoratore secondo l'art. 324a CO, per il periodo nel quale il datore di lavoro è tenuto al pagamento continuato del salario viene applicata la scala bernese.

## **11. Pagamento continuato del salario in caso di impedimento per motivi inerenti alla persona del datore di lavoro [della persona assistita]**

Se la lavoratrice/il lavoratore non può effettuare le prestazioni concordate nel contratto perché il datore di lavoro [la persona assistita] è assente (per es. a causa di un ricovero ospedaliero), la lavoratrice/il lavoratore ha diritto al salario<sup>15</sup>. Durante tale periodo può prestare assistenza presso il domicilio del datore di lavoro [della persona assistita] o anche in ospedale.

---

<sup>13</sup> 8,33% per 4 settimane di vacanze, 10,64% per 5 settimane, 13,04% per 6 settimane; cfr. art. 329a CO.

<sup>14</sup> Art. 335c CO

<sup>15</sup> Art. 324 CO

## **12. Morte del datore di lavoro [della persona assistita]**

Secondo l'art. 338a cpv. 2 CO il rapporto di lavoro si estingue con la morte del datore di lavoro [della persona assistita], al più tardi tuttavia al momento indicato al punto 9 del presente contratto. [Se muore il rappresentante legale che svolgeva la funzione di datore di lavoro, il contratto resta in vigore.].

## **13. Assenza di vincolo di parentela**

Entrambe le parti contraenti confermano con la loro firma che la lavoratrice/il lavoratore non ha nessun vincolo diretto di parentela con il datore di lavoro [o con la persona assistita]; che non è coniugata/o con la persona assistita, non vive con essa in unione domestica registrata, né in una convivenza di fatto, né è sua parente in linea retta ascendente o discendente (figli, genitori, nonni, nipoti).

## **14. Modifiche contrattuali**

Qualsiasi modifica del presente contratto richiede il consenso scritto di entrambe le parti.

## **15. Diritto applicabile e foro competente**

Nella misura in cui non sia stato convenuto altro nel presente contratto, valgono le disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni. [Vale l'ordinanza del 20 ottobre 2010 sul contratto normale di lavoro per il personale domestico.] [Vale il contratto normale di lavoro per il personale domestico del Canton .] [(per il contratto normale di lavoro cantonale) Non vale per la tredicesima mensilità, le gratificazioni, le vacanze, i termini di disdetta, ). Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

## **16. Disposizioni particolari**

Il presente contratto di lavoro viene redatto in duplice originale. Su richiesta dell'assicurazione invalidità, del Cantone o di un altro assicuratore, il datore di lavoro può inviarne una copia a tali enti.

Luogo e data:	
---------------	--

La datrice di lavoro/Il datore di lavoro La/Il rappresentante legale	La lavoratrice/Il lavoratore
.....	.....